



In collaborazione con il Ministero dell'Interno

STRANIERI E SCUOLA

L'istruzione nel nostro ordinamento è considerata come un diritto-dovere: diritto ad ottenere istruzione e insieme obbligo di frequentare le scuole fino all'età di 16 anni. Il diritto-dovere all'istruzione è garantito al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia a parità di condizioni con il cittadino italiano.

1. DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DEI MINORI STRANIERI GIÀ PRESENTI IN ITALIA

I minori stranieri:

- hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;
- sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia;
- possono richiedere l'iscrizione in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici. In tal caso i minori sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi (ordinamento degli studi del Paese di provenienza, accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno).

3. DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DEI CITTADINI STRANIERI MAGGIORENNI GIÀ PRESENTI IN ITALIA

Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai maggiorenni.

Tale diritto si estrinseca anzitutto nell'attività che risponde all'esigenza primaria di consentirti di imparare la lingua italiana (corsi di alfabetizzazione articolati su vari livelli).

Se poi intendi conseguire in Italia la licenza media, devi fare domanda al preside dell'istituto scolastico, specificando i tuoi dati anagrafici e gli studi compiuti. In questo caso devi anche avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di regolare Permesso di Soggiorno.

Se infine hai già frequentato la scuola dell'obbligo e desideri proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore, puoi iscriverti direttamente ai corsi di istruzione superiori.

4. ASSISTENZA SCOLASTICA PER CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO

Se sei residente all'estero e intendi frequentare in Italia corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale puoi richiedere il visto di ingresso per motivi di studio all'Ambasciata o al Consolato italiano presente nel suo Paese di origine.

Requisiti occorrenti:

- età superiore ai 14 anni;
- certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall'ente italiano;
- polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, se non si ha diritto all'assistenza sanitaria in





In collaborazione con il Ministero dell'Interno

Italia;

- documenti che comprovano la disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- documenti comprovanti la disponibilità della somma necessaria per il viaggio di ritorno nel tuo Paese di origine dopo aver seguito il corso di studi.

Inoltre dovrà essere accertata:

- la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione da te acquisita nel Paese di provenienza
- la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle tue effettive esigenze formative e culturali.

Se si tratta di minore anche l'esistenza di misure di adeguata tutela a favore dello stesso.

5. COSA FARE DOPO AVER OTTENUTO IL VISTO

Una volta ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, devi recarti presso la Questura del luogo in cui intendi fissare la dimora e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.

Se si tratta di minore ciò avverrà a cura del/dei genitori o di chi ne esercita la tutela: il permesso verrà rilasciato entro 20 giorni ed avrà durata uguale a quella del visto di ingresso.

Con il permesso di soggiorno per motivi di studio puoi anche svolgere un'attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, fino ad un massimo di 1040 ore annuali, previa autorizzazione della istituzione scolastica e ferme restando, per i minori, le limitazioni e le cautele poste dalla legge italiana al lavoro minorile.

ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all'immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo. L'ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.

Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini dell'accesso agli studi universitari, rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria del tuo Paese di origine, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul tuo titolo di studio.

1. DOVE E COME PUOI RICHIEDERE IL VISTO D'INGRESSO PER STUDIO

Puoi richiedere il visto d'ingresso (anche per gli eventuali familiari al seguito) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del tuo Paese di appartenenza.

Nella domanda dovrai indicare :

- le tue generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito;
- gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
- il luogo dove sei diretto;
- il motivo e la durata del soggiorno.

Dovrai inoltre allegare:

- il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
- la documentazione concernente la finalità del viaggio;





In collaborazione con il Ministero dell'Interno

- le condizioni di alloggio ;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno;
- la dichiarazione sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti nel tuo Paese.

2. COME E QUANDO PUOI RINNOVARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il Permesso di Soggiorno per motivi di studio è rinnovato se:

- nel primo anno di corso avrai superato una verifica di profitto e
- negli anni successivi, avrai superato almeno due verifiche (non può essere comunque rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio).

Il Permesso di Soggiorno, inoltre, può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

3. SE SEI GIÀ IN ITALIA

Potrai accedere ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani:

- se sei residente in Italia e sei titolare di Permesso di Soggiorno di lungo periodo o di Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario e per motivi religiosi;
- se sei regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno e in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia (o equipollente, se conseguito all'estero);
- se, ovunque residente, sei titolare di diploma finale di scuole italiane all'estero o di scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali.

Vuoi fare una domanda agli esperti del Ministero dell'Interno?

Per contattare il Dipartimento Libertà Civili e immigrazione invia una e-mail a:

dlci.politicheimmigrazione1@interno.it

dlci.politicheimmigrazione2@interno.it

Per contattare il Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia di Frontiera collegati al sito www.poliziadistato.it e clicca sul link "scrivici" in home page.

